

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Wollemborg, relatore. Noi abbiamo cercato di accogliere tutte le domande giustificate dei farmacisti.

Il monopolio non esiste; lo Stato non fornirà il chinino in polvere; di preparati composti, di mescolanze esso non si occupa.

Questo è un campo lasciato interamente ai farmacisti. Abbiamo inoltre costituito una zona di protezione intorno ad ogni farmacia che si incaricherà dello spaccio alle condizioni volute dalla legge, dando a queste farmacie una preferenza. Più di ciò non si potrebbe fare senza andar contro allo scopo stesso della legge.

L'onorevole Daneo vorrebbe che si dicesse che in ogni Comune dove esiste una farmacia le rivendite di generi di privativa saranno escluse dallo spaccio del chinino; non possiamo accettare un criterio che nello stesso tempo è molto largo e poco determinato.

L'onorevole Santini propone che l'ampiezza delle zone di protezione, da noi determinate in 500 metri, sia portata a 1000, ma anche questa proposta non può essere accettata dalla Commissione.

Nel fissare questa misura delle zone di protezione, abbiamo cercato di tener conto delle condizioni di fatto, quali sono anche nei piccoli Comuni.

La farmacia si troverà sempre in una condizione privilegiata di fronte alle rivendite, non solo perchè avrà il diritto di prelazione, ma anche perchè entro un raggio di 500 metri avrà l'esclusività dello spaccio. Al di là di questo non si potrebbe andare.

Presidente. Onorevole Santini insiste nella sua proposta?

Santini. No.

Presidente. Onorevole Daneo?

Daneo Edoardo. Sarebbe inutile insistere perchè dovrei presentare una proposta firmata da dieci deputati e in questo momento non mi dissimulo la difficoltà di trovarli; e tanto più difficile sarebbe poi il vedere approvata la proposta.

Io insisto però nel mio concetto, perchè mi pare che questa questione della distanza, che può mutare dall'oggi al domani secondo un farmacista, oppure un rivenditore di generi di privativa possa trasferire il suo negozio in un locale più vicino, sia risolta in modo poco pratico. Sarebbe stato meglio dire

che dove esiste una farmacia (e, se volete, escludete i casi di lontane frazioni), essa deve avere l'esclusività della vendita.

Ad ogni modo, poichè la Commissione ha dichiarato di non convenire con me, siccome non voglio creare ostacoli all'approvazione di una legge nel concetto informatore della quale pienamente convengo, mi limito a deplorare che non si voglia comprendere che se è già grave, ma giustificato dal vantaggio sociale, l'obbligo al farmacista di vendere il chinino governativo a bassissimo prezzo, nulla giustifica una vera espropriazione del diritto che il loro diploma ha garantito ai farmacisti, di essere gli unici venditori di medicinali a dose di medicamento almeno nel luogo dalla loro residenza.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo primo.

(È approvato).

« Art. 2. L'idroclorato, il solfato e il bisolfato dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea Ufficiale Italiana e confezionati in tavolette.

« Queste saranno contenute in numero di dieci, del peso di venti centigrammi ciascuna, in tubetti di materia inalterabile, ermeticamente chiusi, e muniti di contrassegni precisi all'esterno.

« I campioni saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità.

« Il prezzo di vendita al pubblico sarà, per ogni tubetto, di centesimi quaranta per l'idroclorato, e di centesimi trentadue per il solfato e il bisolfato. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casciani.

Casciani, della Commissione. Debbo raccomandare alla Commissione; al Ministero ed alla Camera un emendamento che, secondo me, completa questa legge. L'articolo 2 stabilisce, nel primo comma, che l'idroclorato, il solfato e il bisolfato dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea ufficiale italiana, e confezionati in tavolette. Io vorrei che si aggiungesse quest'altra dicitura: « o in altra forma, da stabilirsi dal Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità. »

L'opportunità di questo emendamento appare chiara: non mi pare conveniente di fissare, fin da oggi, stabilmente, anche per l'avvenire, la forma nella quale deve essere